



# Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

(OASA)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>1</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

*Art. 42 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Se i contingenti dei permessi non sono stabiliti negli accordi sui praticanti, la SEM può rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numero 9, agli stranieri che rientrano nel campo d'applicazione di tali accordi.

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>1</sup> RS 142.201

Allegato 1  
(art. 19–19b e 42 cpv. 2<sup>bis</sup>)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:

- a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000
- |                  |     |                    |     |
|------------------|-----|--------------------|-----|
| Zurigo           | 399 | Sciaffusa          | 17  |
| Berna            | 232 | Appenzello Esterno | 10  |
| Lucerna          | 92  | Appenzello Interno | 3   |
| Uri              | 7   | San Gallo          | 114 |
| Svitto           | 31  | Grigioni           | 49  |
| Obvaldo          | 8   | Argovia            | 128 |
| Nidvaldo         | 9   | Turgovia           | 53  |
| Glarona          | 8   | Ticino             | 95  |
| Zugo             | 46  | Vaud               | 182 |
| Friburgo         | 58  | Vallese            | 70  |
| Soletta          | 54  | Neuchâtel          | 41  |
| Basilea Città    | 72  | Ginevra            | 148 |
| Basilea Campagna | 57  | Giura              | 17  |
- b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023<sup>2</sup> della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).
4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
750	750	750	750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.
6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.
7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:

2 RU 2023 793

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
350	350	350	350

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.

9. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 42 capoverso 2<sup>bis</sup> che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo dell’11 ottobre 2024 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti sullo scambio di tirocinanti e di giovani professionisti<sup>3</sup> sono stabiliti a 300 per anno civile. Il saldo inutilizzato non è riportato sull’anno successivo.

<sup>3</sup> RS ...

Allegato 2  
(art. 20–20b)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:

- a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250
- |                  |     |                    |     |
|------------------|-----|--------------------|-----|
| Zurigo           | 249 | Sciaffusa          | 11  |
| Berna            | 145 | Appenzello Esterno | 6   |
| Lucerna          | 58  | Appenzello Interno | 2   |
| Uri              | 4   | San Gallo          | 71  |
| Svitto           | 20  | Grigioni           | 31  |
| Obvaldo          | 5   | Argovia            | 80  |
| Nidvaldo         | 5   | Turgovia           | 33  |
| Glarona          | 5   | Ticino             | 59  |
| Zugo             | 29  | Vaud               | 114 |
| Friburgo         | 36  | Vallese            | 44  |
| Soletta          | 33  | Neuchâtel          | 26  |
| Basilea Città    | 45  | Ginevra            | 92  |
| Basilea Campagna | 36  | Giura              | 11  |
- b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023<sup>4</sup> della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).
4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
125	125	125	125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.
6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.
7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:

4 RU 2023 793

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
525	525	525	525

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.

